

**CONSIGLIO DI STATO, SEZ. V, 13 GIUGNO 2008, n. 2971: il termine per impugnare il Regolamento di determinazione delle tariffe per la gestione dei rifiuti**

*“... il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale; tanto nel presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2003, n. 1379; 12 febbraio 2003, n. 751; 2 aprile 2001, n. 1890).”*

*“L'art. 23 bis, lett. c), l. T.a.r. dimezza tutti i termini processuali concernenti i giudizi aventi ad oggetto <<.... provvedimenti relativi alle procedure ... di esecuzione di servizi pubblici ...>>. La norma è stata costantemente applicata alle controversie (come quella in esame) in materia di gestione dei servizi pubblici ove venga in contestazione un provvedimento autoritativo (cfr. ex plurimis Cons. Stato, sez. V, n. 3268 del 2003; ad. plen. 31 maggio 2005, n. 5).”*

---

**REPUBBLICA ITALIANA**

N.2971/08 REG.DEC.

**IN NOME DEL POPOLO ITALIANO**

N.5228 REG. RIC.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale Quinta Sezione ANNO 2007

ha pronunciato la seguente

**DECISIONE**

sul ricorso iscritto al NRG 5228\2007, proposto dal Comune di Tarquinia in persona del sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Roberto Colagrande ed elettivamente domiciliato presso lo studio Scoca in Roma, via Paisiello n. 55;

*contro*

Giuseppina Delle Cese, rappresentata e difesa dall'avvocato Antonio Cassiano, domiciliata in Roma, via U. Boccioni n. 4;

*per l'annullamento*

della sentenza del Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, sezione II *ter*, n. 3692 del 24 aprile 2007.

Visto il ricorso in appello;

visto l'atto di costituzione in giudizio della signora Giuseppina Delle Cese;

vista la memoria prodotta dalla parte appellante a sostegno delle proprie difese;

visti gli atti tutti della causa;

data per letta alla pubblica udienza del 15 aprile 2008 la relazione del consigliere Vito Poli, udito l'avvocato Manzi su delega dell'avvocato Colagrande;

ritenuto e considerato quanto segue:

**FATTO e DIRITTO**

**1.** La signora Giuseppina Delle Cese, proprietaria non residente di un immobile ubicato nel tenimento del comune di Tarquinia, ha impugnato - con ricorso notificato il 28 settembre 2006 e depositato il successivo 26 ottobre -:

---

- a. la deliberazione consiliare n. 5 del 14 marzo 2006 recante l'approvazione del regolamento per l'applicazione sperimentale della tariffa rifiuti per la gestione dei rifiuti urbani ed assimilati (in particolare l'art. 10 nella parte in cui individua la tariffa a carico dei non residenti prescindendo dal numero effettivo dei componenti del nucleo familiare e presumendo un numero minimo di persone pari a 4);
- b. la deliberazione consiliare n. 14 del 2 maggio 2006 recante la determinazione delle misure della tariffa per la gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2006 in applicazione dell'art. 49 del d.lgs. 5 febbraio 1997, n. 22 – approvazione del piano finanziario ai sensi dell'art. 8 del d.P.R. n. 158 del 1999.

Nel giudizio di prime cure si è costituito il comune di Tarquinia sollevando alcune eccezioni pregiudiziali.

## 2. L'impugnata sentenza:

- a. ha omesso di pronunciare sull'eccezione di tardività del deposito del ricorso di primo grado per violazione del termine dimidiato di 15 gg. sancito dall'art. 23 bis, l. T.a.r.;
- b. ha respinto l'eccezione di irricevibilità del ricorso facendo leva sul precedente di questa sezione (sez. V, 4 maggio 2004, n. 2715), secondo cui *<<sono da ritenere soggetti interessati, ai quali deve essere comunicato o notificato il provvedimento amministrativo ai fini della decorrenza del termine per la proposizione del ricorso giurisdizionale, non soltanto coloro che risultino nominativamente contemplati nell'atto, ma anche coloro che possono essere individuati come soggetti sulle cui posizioni l'atto specificamente incide, sulla base del contenuto di esso proprio, cioè soggetti che, pur non specificamente menzionati nell'atto, da questo ricevono posizioni di svantaggio o vantaggio in via immediata>>*;
- c. ha accolto la censura di irrazionalità della norma sancita dall'art. 10 del regolamento;
- d. ha condannato il comune al pagamento delle spese di lite.

3. Con ricorso notificato il 20 giugno 2007, e depositato il successivo 22 giugno, il comune ha interposto appello avverso la su menzionata sentenza del T.a.r. riproponendo criticamente le eccezioni di tardività del deposito e della notificazione del ricorso di primo grado, l'inammissibilità del ricorso medesimo per omessa integrazione del contraddittorio nei confronti di almeno un controinteressato, il vizio di ultrapetizione in cui sarebbe incorso il T.a.r. e l'inesistenza del lamentato vizio di legittimità.

4. Si costituiva la signora Giuseppina Delle Cese deducendo l'infondatezza del gravame in fatto e diritto.

5. Con ordinanza cautelare n. 4284 del 28 agosto 2007 la sezione ha respinto la domanda di sospensione degli effetti dell'impugnata sentenza, riservando alla definizione del merito l'esame delle questioni pregiudiziali.

---

La causa è passata in decisione all'udienza pubblica del 15 aprile 2008.

**6.** L'appello è fondato e deve essere accolto.

**6.1.** E' fondata l'eccezione di irricevibilità del ricorso di primo grado.

Risulta *per tabulas* che il regolamento per la gestione del servizio di smaltimento dei rifiuti è stato pubblicato all'albo del comune fino al 5 maggio 2006 e che il ricorso di primo grado è stato notificato solo in data 28 settembre 2006.

E' pacifico nella giurisprudenza della sezione che il termine per impugnare i regolamenti di determinazione delle tariffe e delle tasse dovute per la gestione di servizi locali decorre dal giorno in cui scade il termine per la pubblicazione, trattandosi di atti per i quali non è richiesta la notifica individuale; tanto nel presupposto della immediata lesività dei regolamenti in questione e della loro conseguente autonoma impugnazione rispetto ai successivi provvedimenti di accertamento e riscossione dei corrispettivi (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. V, 17 marzo 2003, n. 1379; 12 febbraio 2003, n. 751; 2 aprile 2001, n. 1890).

Il chè risponde alla regola generale secondo cui gli atti di natura normativa secondaria, in quanto aventi destinatari indeterminati, non vanno notificati personalmente ai fini della decorrenza del termine per impugnare (cfr. Cons. giust. amm., 21 novembre 2006, n. 712).

Alla luce delle su esposte considerazioni si rivela errato il riferimento effettuato dall'impugnata sentenza al principio di diritto espresso dalla decisione di questa sezione n. 2715 del 2004, concernente fattispecie del tutto diversa (impugnativa, da parte di precedente gestore del servizio di pulizia della biancheria che aveva sollecitato una procedura di evidenza pubblica per il periodo successivo a quello di scadenza cui aveva chiesto di partecipare, dell'affidamento diretto senza gara a società mista del servizio in questione, pubblicato sull'albo dell'Azienda ospedaliera).

**6.2.** Parimenti fondata è l'eccezione di tardività del deposito del ricorso di primo grado (avvenuto in data 26 ottobre 2006) rispetto alla notificazione di quest'ultimo (il precedente 28 settembre).

L'art. 23 *bis*, lett. c), l. T.a.r. dimezza tutti i termini processuali concernenti i giudizi aventi ad oggetto <<.... *provvedimenti relativi alle procedure ... di esecuzione di servizi pubblici ...*>>.

La norma è stata costantemente applicata alle controversie (come quella in esame) in materia di gestione dei servizi pubblici ove venga in contestazione un provvedimento autoritativo (cfr. *ex plurimis* Cons. Stato, sez. V, n. 3268 del 2003; ad. plen. 31 maggio 2005, n. 5).

Né può dubitarsi che il servizio di smaltimento dei rifiuti non costituisca servizio pubblico in senso proprio.

---

7. Sulla scorta delle rassegnate conclusioni l'appello deve essere accolto ed in riforma dell'impugnata sentenza deve essere dichiarato irricevibile il ricorso di primo grado.

**P.Q.M.**

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (sezione quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso meglio specificato in epigrafe:

- accoglie l'appello e per l'effetto, in riforma della sentenza impugnata, dichiara irricevibile il ricorso di primo grado;
- dichiara integralmente compensate fra le parti le spese di entrambi i gradi di giudizio.

Ordina che la presente decisione sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Roma, nella camera di consiglio del 15 aprile 2008, con la partecipazione di:

Emidio Frascione - Presidente

Claudio Marchitello - Consigliere

Marco Lipari - Consigliere

Aniello Cerreto - Consigliere

Vito Poli Rel. Estensore - Consigliere

**ESTENSORE IL PRESIDENTE**

f.to Vito Poli f.to Emidio Frascione

**IL SEGRETARIO**

f.to Gaetano Navarra

**DEPOSITATA IN SEGRETERIA**

**II 13/06/08**

**(Art. 55 L. 27/4/1982, n. 186)**

**P. IL DIRIGENTE**

**f.to Livia Patroni Griffi**

---